

I fatti non contestati non necessitano di prova.

Se il fatto non è contestato, allora è pacifico e non richiede alcuna prova ulteriore.

Tribunale di Treviso, sezione seconda, sentenza del 15.3.2013

...omissis...

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

La domanda della ricorrente è fondata.

A s.r.l. ha sostenuto di aver svolto dal 2002 al dicembre 2006 le prestazioni di servizi a lei affidate da I. Srl, tutte regolarmente saldate, eccetto l'ultima di cui alla pre-notula n. 78 del dicembre 2006.

La convenuta I s.r.l., costituitasi tardivamente solo all'udienza ex art. [183](#) c.p.c., non ha negato le prestazioni a suo favore non fossero state effettivamente svolte, limitandosi a dedurre di aver conferito incarico unicamente al dott. R.A., collaboratore della stessa s.r.l..

Dru.Ma. Srl non ha contestato di aver saldato le fatture emesse da Analisi Srl per gli anni dal 2002 al 2006.

In forza del principio di non contestazione di cui all'art. [115](#) c.p.c. sono fatti pacifici, che non necessitano di prova, lo svolgimento delle prestazioni e il pagamento a favore dell'attrice delle stesse prestazioni dedotte in causa per gli anni precedenti

L'attrice ha provato di aver svolto le prestazioni con proprio personale mediante la testimonianza dei dipendenti B.V. e R.A., che hanno confermato di aver lavorato per le pratiche della D. Srl.

Ad ulteriore e significativo riscontro vi è il documento costituito dalla ricevuta su carta intestata A Srl di consegna a D Srl dei libri e scritture contabili (doc. 1 allegato alla memoria attorea dep. il 4-5-2010), fatto incompatibile con la tesi della convenuta dell'estraneità di Analisi.

Dru.Ma. Srl a fronte della pacifica esecuzione delle prestazioni dedotte dall'attrice non ha fornito alcuna prova in ordine al conferimento di incarico al dott. R, all'espletamento da parte di costui dei servizi professionali e del pagamento a favore di quest'ultimo.

Si deve, pertanto, concludere che sia stata fornita dall'attrice una prova adeguata in ordine alla sussistenza della legittimazione attiva sostanziale.

Dru.Ma. Srl ha eccepito, inoltre:

a) la nullità del mandato in capo ad A Srl atteso che le prestazioni eseguite sono per legge riservate agli iscritti all'albo dei ragionieri e dottori commercialisti;

b) la mancanza di prova del quantum.

La prima, eccezione, oltre che generica (non precisando la convenuta quali tra le numerose prestazioni sarebbero riservate), è inammissibile, perché non rilevabile d'ufficio e dedotta tardivamente oltre i termini di cui agli artt. [166 e 167](#) c.2 c.p.c. con la comparsa depositata all'udienza del 24-9-2009.

La seconda eccezione è infondata: non vi è, infatti, una seria contestazione in ordine alla quantificazione del corrispettivo o di singole voci, la cui entità appare in linea con quanto pacificamente pagato dalla convenuta negli anni precedenti per le stesse prestazioni (v. fatture prodotte sub doc. 5 attrice).

La domanda attorea di condanna al pagamento della somma di E. 4.106,60 oltre interessi moratori dalla data di messa in mora al saldo effettivo deve essere accolta, con il favore delle spese, liquidate come in dispositivo

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla controversia in epigrafe indicata, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

1. in accoglimento della domanda attorea, condanna I Srl a pagare ad A s.r.l. la somma di Euro 4.106,60 oltre agli interessi moratori, dal dovuto al saldo effettivo

2. condanna I Srl al pagamento a favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in complessivi Euro 1.975,00, di cui Euro 1.795,00 per compenso professionale ed il residuo per spese esenti oltre cpa e iva.

3. sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Così deciso in Treviso, il 6 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 15 marzo 2013.

La Nuova Procedura Civile